

10276



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- DI CARLO REMO Presidente
- CUGINI TIZIANA Relatore
- SABATINO DIEGO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 27155/2014
spedito il 19/12/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140211281125 TARSUTIA 2011
contro:
AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A
difeso da:
AVV VARI PASQUALE
VIA PIEMONTE 39 00100 ROMA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140211281125 TARSUTIA 2011
contro:
AMA SPA
VIA CALDERON DELLA BARCA 87 00100 ROMA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
VIA GERMANICO 203 00192 ROMA RM

difeso da:
AVV MURATORI FRANCO
VIA GINO FUNAIOLI 54 00100 ROMA RM

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 27155/2014

UDIENZA DEL

11/01/2017 ore 10:00

N°

6742/2017

PRONUNCIATA

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/02/2017

Il Segretario

PROC. N. 27155/14 R.G.R.

FATTO

Con ricorso depositato in data 29/12/14 [REDACTED] ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720140211261125000 notificata in data 15.10.2014 emessa per mancato pagamento TARSU, sanzioni ed interessi, anno 2011.

La resistente Equitalia Sud SpA con atto depositato in data 28.7.2015, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame.

La resistente AMA SpA non si costituiva né presentava memorie e/o controdeduzioni.

All'udienza dell'11 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

[REDACTED] impugna la cartella di pagamento n. 09720140211261125000 notificata in data 15.10.2014 emessa per mancato pagamento TARSU, sanzioni ed interessi, anno 2011.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:

- Mancata notifica dell'atto presupposto;
- Omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
- Illegittimità della notifica della cartella;
- Difetto di motivazione della cartella;
- Nullità della cartella per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento.

La prima delle censure mosse, da ritenersi assorbente, è fondata.

A fronte delle contestazioni di parte ricorrente, AMA SpA, non costituendosi in giudizio, nonostante regolarmente citata ed Equitalia Sud SpA costituendosi in giudizio ma nulla argomentando in proposito, non hanno provato, attraverso la produzione di documentazione idonea, il fatto costitutivo della pretesa tributaria posto a fondamento dell'atto impugnato (ovvero la

tempestiva notifica dei presupposti (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento) che, pertanto, deve essere ritenuto processualmente inesistente.

La fondatezza della censura in esame comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo:


P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n. 27155/14 R.G.R.):


- 1) accoglie il ricorso;
- 2) condanna Equitalia Sud SpA ed AMA SpA a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, ciascuna oltre diritti se dovuti.

Così deciso in Roma, il dì 11 gennaio 2017.

IL GIUDICE RELATORE

Dot.ssa  Tiziana Cugini

IL PRESIDENTE

Dot. Renato  Carlo